

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CAMPANIA



Periodico Settimanale
Napoli 29 dicembre 2009
Anno XXXIX numero 80

sommario



PARTE I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
REGIONALE

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



PARTE II ATTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI



PARTE III AVVISI E BANDI DI GARA

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009

**“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Obiettivi della legge
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Casi di esclusione
- Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
- Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
- Art. 6 - Prima casa
- Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate
- Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
- Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
- Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese
- Art. 12 - Norma finale e transitoria
- Art. 13 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1 **Obiettivi della legge**

1. La presente legge è finalizzata:
 - a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
 - b) a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
 - c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;
 - d) all'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
 - a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
 - b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
 - c) la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;
 - d) per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;
 - e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;
 - g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
 - h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765).

Art. 3 **Casi di esclusione**

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

- a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
- b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
- c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
- e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
- f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
- g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).

Art. 4 **Interventi straordinari di ampliamento**

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

- a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
- b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;
- d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;
- e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
- f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili.

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
4. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori:
 - a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell'intervento realizzato;
 - b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
 - c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola.

Art. 5

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:
 - a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
 - b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;
 - c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;
 - d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;
 - e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.

4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, l'incremento dell'altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

- a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, dell'intervento realizzato;
- b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
- c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Prima casa

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l'accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.

Art. 7

Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale

n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi individuati all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 ovvero del comma 5 dell'articolo 5.

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare riguardo all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata:

- a) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "nei patti territoriali e nei contratti d'area." sono sostituite con le seguenti "nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.";
- b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

- “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
- c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”;
 - d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente.”;
 - e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
 - f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
 - g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”;
 - h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti “entro il termine di tre mesi”;
 - i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
 - l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
 - m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.”;
 - n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve

essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in *outsourcing*, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.”.

2. L'articolo 4 della legge regionale n.9/1983, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
 - d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;
 - e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.”
3. All'articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

 - a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;
 - b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;
 - c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale

n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.

Art. 12

Norma finale e transitoria

1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.

3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

28 dicembre 2009

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1, lettera a).

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.

Nota all'art. 2

Comma 1, lettera a).

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo precedente.

Comma 1, lettera h).

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.

Nota all'art. 3

Comma 1, lettera b).

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo precedente.

Art. 2, lettera A): “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.

Comma 1, lettera c).

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.

Comma 1, lettera d).

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al comma precedente.

Comma 1, lettera f).

Legge 18 maggio 1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Comma 1, lettera g).

Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana”.

Nota all'art. 4

Comma 4, lettera a).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)".

Art. 25(R): "Procedimento di rilascio del certificato di agibilità".

"1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

Comma 4, lettera c).

Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

Art. 8: "Modalità di misura".

Art. 9: "Soluzioni tecniche conformi".

Nota all'art. 5

Comma 5, lettera a).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo precedente.

Art. 25(R) già citato nella nota all'articolo precedente.

Comma 5, lettera b).

Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 già citato nella nota all'articolo precedente.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Nota all'art. 6

Comma 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo 4.

Art. 36: “Accertamento di conformità”.

“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Art. 37: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità”.

“1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma

1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36”.

Nota all'art. 7

Comma 1.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo 1.

Comma 2.

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo 2.

Comma 5.

Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, n. 236: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”.

Art. 1, comma 3: “Definizioni”.

“1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».

2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali”.

Nota all'art. 8

Comma 1.

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.

Comma 1, lettera a).

Art. 7: “Competenze”.

Comma 2: “2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area”.

Comma 1, lettera b).

Art. 10: “Salvaguardia”.

Comma 2: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti”.

Comma 1, lettera c).

Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.

Comma 9: “9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.

Comma 1, lettera d).

Art. 25: “Atti di programmazione degli interventi”.

Comma 6: “6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo”.

Comma 1, lettera e).

Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.

Comma 1: “1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge”.

Comma 1, lettera f).

Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.

Comma 2: “2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti”.

Comma 3: “3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso”.

Comma 1, lettera g).

Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.

Comma 1: “1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”.

Comma 1, lettera h).

Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.

Comma 4: “4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il

termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo 39”.

Comma 1, lettera i).

Art. 39: “Poteri sostitutivi”.

Comma 1: “1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.

Comma 1, lettera l).

Art. 39: “Poteri sostitutivi”.

Comma 3: “3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.

Comma 1, lettera m).

Art. 39: “Poteri sostitutivi”.

“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.

Comma 1, lettera n).

Art. 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.

Comma 1: “1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica”.

Comma 2.

Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”.

Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8”.

Comma 3.

Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.

Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente: "L'indice di copertura, salvo quanto

diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale, deve essere contenuto entro il rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile per l'impianto produttivo".

Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005".

Art. 11: "1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S. Egidio Monte Albino, Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 35/1987, è pari a 0,50".

Comma 4.

Legge regionale 5 marzo 1990, n. 9: "Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose".

Nota all'art. 9

Comma 1.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Nota all'art. 10

Comma 1.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".

Art. 2: "Denuncia dei lavori".

"Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.

Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.

Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).

Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:

- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;

- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.

Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico”.

Comma 2.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma precedente.

Art. 4: “La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti (3).

La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:

- a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;*
- b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;*
- c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;*
- d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.*

La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia”.

Comma 3.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 1.

Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche ”.

“Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.

Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è

valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64 del 1974.

Nota all'art. 11

Comma 1.

Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana”.

Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/629/CEE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”.

Direttiva 29 novembre 1995, n. 95/58/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori”.

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 DICEMBRE 2009

**“SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2009”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” dello stato di previsione della spesa della ulteriore somma di euro 150.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare entro il termine dell'esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di avanzo di amministrazione per euro 100.000.000,00 e per euro 50.000.000,00 mediante prelievo dall'unità previsionale di base 15.49.89 denominata “Economie di spese per la reinscrizione di residui perenti”.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 dicembre 2009

Bassolino

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29 DICEMBRE 2009

**“SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 - INTEGRAZIONE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'iscrizione in termini di competenza della somma di euro 25.000.000,00 - spese correnti – nell'unità previsionale di base (UPB) 1.57.101 denominata “Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2009.

2. E' autorizzata l'iscrizione in bilancio in termini di competenza delle seguenti somme per spese di investimento o correnti come di seguito specificato:

UPB 1.1.6 “Infrastrutture degli enti locali”

(Spesa di investimento) + euro 12.100.000,00

UPB 6.23.237 “Spese per attività ed iniziative istituzionali”

(Spesa di investimento) + euro 2.000.000,00

UPB 3.12.112 “Orientamento professionale e sperimentazione

dei percorsi formativi” (Spesa corrente) + euro 800.000,00

UPB 6.23.222 “Spese per comitati, organi istituzionali, iniziative

legislative e referendarie” (Spesa corrente) + euro 100.000,00

3. Alla copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

Art. 2

1. E' approvata una variazione in aumento in termini di competenza e di cassa di euro 6.000.000,00 nell'UPB 9.31.72 denominata "Tassa automobilistica" iscritta nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 2009.

2. E' approvata una variazione in aumento di euro 6.000.000,00 - spese di investimento - nell'UPB 1.1.1 denominata "Difesa del suolo" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 dicembre 2009

Bassolino

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1897 del 22 dicembre 2009 – DD.GG.RR. nn. 1106/08 e 582/09 - Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii. - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica - Attivazione in outsourcing del supporto specialistico - (con allegato).

PREMESSO

- che la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, recante *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*, prevede l'obbligo di denuncia dei lavori di cui all'articolo 1 della stessa legge;
- che in data 9 dicembre 2009 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto *Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09), in corso di promulgazione ai sensi dell'articolo 55 del vigente Statuto Regionale approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
- che, per effetto della dichiarazione d'urgenza, tale legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- che tali misure urgenti prevedono, tra l'altro, la modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, introducendo anche l'obbligo di corresponsione di un contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare in zona sismica, la cui misura è definita con deliberazione della Giunta Regionale;
- che dette misure urgenti prevedono, altresì, che i fondi derivanti dalla corresponsione del citato contributo siano destinati a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- che con deliberazione n. 1771 del 13 novembre 2009, avente ad oggetto *Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9. Approvazione della proposta di "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"* la Giunta Regionale ha preso atto che l'attuazione dello stesso regolamento, in virtù delle nuove competenze ed attribuzioni in esso previste per la migliore applicazione della normativa sismica, potrebbe comportare la necessità di acquisire sia ulteriori risorse umane con specifiche competenze tecnico-professionali, sia ulteriori risorse finanziarie a carico della Regione, rinviando a successivi provvedimenti l'acquisizione di dette risorse;

CONSIDERATO

- che si rende necessario dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata col disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09), approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 9 dicembre 2009;
- che per tale motivo sono stati quantificati, nell'allegata tabella, gli importi da versare, da parte del committente dei lavori, ovvero del costruttore che esegue in proprio;
- che nel bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 261, già sono presenti i seguenti capitoli, la cui gestione non era supportata da previsione normativa:
 - U.P.B. 11.81.80 – capitolo di entrata 2422, denominato *fondo per spese di istruttorie ed attività di cui all'art. 4 della l.r. n. 9/83*
 - U.P.B. 1.3.10 – capitolo di spesa 2420, denominato *fondo spese per istruttorie ed attività di sorveglianza ed accertamento di cui all'art. 4 della l.r. n. 9/83*;
- che si rende necessario ed urgente che l'Area Lavori Pubblici si doti di un supporto specialistico professionale per l'espletamento delle attività di particolare complessità inerenti l'attuazione, da parte dei competenti Settori Provinciali del Genio Civile, della legge n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., mediante la costituzione di una short list, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

PRESO ATTO

- che la legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata e integrata, prevede che i contributi versati alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell' U.P.B. 11.81.80 e che quest'ultimo è finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla citata legge regionale;

RITENUTO

- di dover procedere prontamente all'adozione del presente provvedimento, per consentire la piena attuazione di tutte le previsioni richiamate;

VISTO

- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- il disegno di legge di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09) approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 9 dicembre 2009;
- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, recante *Ordinamento contabile della Regione Campania. Articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76*;

Propongono, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'allegata tabella, riportante la *Misura del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii.*;
- di ribadire che sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- di prevedere che il versamento del predetto contributo sarà effettuato, dal denunciante, sul conto corrente postale unico n. 21965181 intestato alla Regione Campania, specificando nella causale del bollettino postale il codice-tariffa corrispondente al Settore Provinciale del Genio Civile di competenza, come di seguito indicato:
 - 1549 – Genio Civile di Ariano Irpino;
 - 1550 – Genio Civile di Avellino;
 - 1551 – Genio Civile di Benevento;
 - 1552 – Genio Civile di Caserta;
 - 1553 – Genio Civile di Napoli;
 - 1554 – Genio Civile di Salerno;
- di stabilire che i suddetti versamenti confluiranno sulla U.P.B. 11.81.80 - capitolo di entrata 2422, correlato alla U.P.B. 1.3.10 – capitolo di spesa 2420;
- di trasferire la responsabilità gestionale dei suddetti capitoli dal Dirigente del Settore 04 dell'A.G.C. 15 (Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni) al Dirigente Coordinatore della stessa A.G.C. 15;
- di attribuire al capitolo di entrata 2422 la seguente nuova denominazione: *Contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii.*;
- di attribuire al capitolo di spesa 2420 la seguente nuova denominazione: *Fondo per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii.*;
- di demandare al Dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, incluso quelli finalizzati a dotare l'Area Lavori Pubblici di un supporto specialistico professionale per l'espletamento delle attività di particolare complessità inerenti l'attuazione, da parte dei competenti Settori Provinciali del Genio Civile, della legge n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., mediante la costituzione di

una short list, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- di trasmettere la presente deliberazione all'A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'A.G.C. 07 – Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, all'A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni e ai Settori Provinciali del Genio Civile dell'A.G.C. 15, per il seguito di competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione al B.U.R.C. per la pubblicazione, da effettuarsi contestualmente alla legge regionale avente ad oggetto *Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 9 dicembre 2009.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

| Lavori oggetto di denuncia | | Codice identificativo | Entità dei lavori (volumetria V) [mc] | MISURA DEL CONTRIBUTO | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----|
| | | | | per l'autorizzazione sismica [euro] | per il deposito sismico [euro] | | |
| Quantificabili per volumetria | • Nuove costruzioni • Varianti con incremento di volumetria (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario) | A | A1 | $V < 100$ | 100 | 50 | |
| | | | A2 | $100 \leq V < 1000$ | 300 | 100 | |
| | | | A3 | $1000 \leq V \leq 5000$ | 1000 | 300 | |
| | | | A4 | $V > 5000$ | 1700 | 500 | |
| | • Adeguamento sismico, • miglioramento sismico, • sopraelevazioni, • ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto) | B | B1 | $V < 100$ | 100 | 50 | |
| | | | B2 | $100 \leq V < 1000$ | 300 | 100 | |
| | | | B3 | $1000 \leq V \leq 5000$ | 1000 | 300 | |
| | | | B4 | $V > 5000$ | 1700 | 500 | |
| • Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori | | C | - | qualsiasi | 100 | 50 | |
| NON quantificabili per volumetria | • Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori | | D | - | - | 100 | 50 |
| | • Lavori non qualificabili come minori (infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale, ecc.) | | E | - | - | 500 | 250 |
| | • Varianti sostanziali senza incremento di volumetria | | F | - | - | 50% del contributo versato in occasione dell'originaria denuncia dei lavori. | |
| | • Altro | | G | - | - | 100 | 50 |

- NOTE:**
- 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).
 - 2) La **volumetria** va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all'estradosso della copertura.
 - 3) Nel caso di **denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi**, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.
 - 4) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella (colonna relativa all'autorizzazione sismica) e vanno raddoppiati.
 - 5) Nel caso di **denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente**, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.

PROMEMORIA per il pagamento del contributo

Il versamento va effettuato sul conto **corrente postale unico n. 21965181 intestato alla Regione Campania**, specificando nella causale del bollettino postale il **codice-tariffa** corrispondente al Settore Provinciale del Genio Civile di competenza, come di seguito indicato:

1549 – Genio Civile di *Ariano Irpino*

1550 – G.C. di *Avellino*

1551 – G.C. di *Benevento*

1552 – G.C. di *Caserta*

1553 – G.C. di *Napoli*

1554 – G.C. di *Salerno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA N. 18 DEL 28 DICEMBRE 2009

**“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE
2008, N. 15 (DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l’articolo 121, 4° comma della Costituzione;
- Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009; n. 6;
- Visto in particolare l’articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1230 del 10/07/2009;
- Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 21 ottobre 2009;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1793 del 04/12/2009

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’attività agrituristica in attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l’attività di agriturismo).

Art. 2

Connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell’attività agricola

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che rimane comunque prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.
2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per l’attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l’attività agrituristica. Per il calcolo del rapporto tempo-lavoro convenzionale si fa riferimento alle tabelle riportate

- nell'allegato A. La Giunta regionale con propria deliberazione aggiorna ogni tre anni o in seguito a modifiche legislative le suddette tabelle.
3. Se le attività agrituristiche sono esercitate in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro è determinato dalla sommatoria del tempo-lavoro di ciascuna azienda associata anche se l'attività agriturbistica è concentrata in una unica sede.
 4. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano nel loro insieme un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole.
 5. Al fine di garantire il rispetto dei criteri di uniformità sul territorio, la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola, è corredata dai documenti indicati nell'articolo 7 della legge regionale n. 15/2008.
 6. La relazione di cui al comma 5 riporta le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l'ordinaria gestione dell'azienda;
 - b) descrizione dell'attività agriturbistica prevista, con l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell'offerta dei prodotti aziendali;
 - c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività agriturbistica; per l'attività agriturbistica devono essere specificate l'altezza minima e massima dei locali e le superfici illuminanti;
 - d) connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola;
 - e) presenza dei prodotti aziendali nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico.

Art. 3

Impiego di prodotti aziendali nella somministrazione di pasti e bevande

1. La varietà ed il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire per oltre il 60 per cento dalla propria azienda ovvero da aziende agricole e agroalimentari presenti nello stesso Sistema Territoriale di Sviluppo – ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, recante Piano Territoriale Regionale, del PSR 2007/2013 Regione Campania – allegato 2 percorso metodologico per la classificazione territoriale Tab. n.1 ed elenco dei comuni campani suddivisi per STS del PTR e per macro aree, pubblicato nel bollettino ufficiale Regione Campania numero speciale del 29 settembre 2008 – o in Sistemi Territoriali di Sviluppo confinanti. Nel caso delle isole sono da considerare Sistemi territoriali di sviluppo confinanti Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Amalfi in virtù dei più frequenti collegamenti marittimi.
2. Il ricorso a prodotti extra regionali non deve eccedere il limite del 15 per cento ed è consentito esclusivamente in assenza di prodotti simili di origine regionale. La restante parte è comunque assicurata da prodotti tipici e tradizionali del territorio regionale, con preferenza per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, ove presenti. Nel calcolo sono comprese le bevande alcoliche, superalcoliche e l'olio.
3. La provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte.
4. La verifica relativa alla percentuale dei prodotti aziendali da destinare alla somministrazione dei pasti e delle bevande è effettuata nella fase di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività sulla base della documentazione prodotta. In corso di esercizio dell'attività agriturbistica la verifica è effettuata dai soggetti preposti alla verifica sulla base degli indirizzi culturali in atto.

Art. 4

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero – Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici, interventi pertinenziali e degli impianti sportivo-ricreativi

1. Le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari, i nuovi volumi tecnici e gli adeguamenti per l'accesso ai soggetti non normodotati sono realizzate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n.15/2008, alle seguenti condizioni:
 - a) l'impossibilità di utilizzare strutture esistenti per comprovati motivi strutturali, funzionali e di sicurezza;
 - b) i nuovi volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;
 - c) la tipicità degli elementi architettonici e dei materiali utilizzati rispetto all'edilizia rurale del luogo.
2. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a condizione che siano funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.

Art. 5

Requisiti igienico-sanitari

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n.15 /2008, se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.
2. Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti superiore a dieci, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 6

Requisiti dei locali per la somministrazione

1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,5 metri quadrati per posto/tavola.
2. I locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.
4. Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:
 - a) pavimento lavabile e disinfettabile;
 - b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
 - c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;
 - d) w.c. con impianto di scarico dell'acqua a doppia erogazione;
 - e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e di asciugamani elettrico o monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione dell'acqua non manuale;
 - f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.

Art. 7

Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti

1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine/laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati

devono avere i seguenti requisiti:

- a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;
- b) superficie minima di 10 metri quadrati oltre i dieci pasti, con un incremento di 0,20 metri quadrati per ogni pasto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);
- c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
- d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
- e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;
- f) zona di lavaggio e di preparazione degli alimenti dotata di lavello;
- g) zona di cottura;
- h) zona di lavaggio delle stoviglie attrezzata con lavello e lavastoviglie;
- i) lavamani o, in alternativa, il lavello della zona di lavaggio delle stoviglie deve essere dotato di comando di erogazione dell'acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso;
- l) contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- m) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;
- n) tavoli da lavoro con superficie lavabile;
- o) armadietti per riporre le stoviglie;
- p) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
- q) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, se siano previsti non più di venti pasti;
- r) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima temperatura;
- s) spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;
- t) servizi igienici per gli operatori alimentari.

2. I servizi igienici per gli operatori devono avere i seguenti requisiti:

- a) non essere direttamente comunicanti con il locale per la preparazione dei pasti;
- b) presenza di uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;
- c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione non manuale, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

3. Se il locale per la preparazione dei pasti è all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione è ammesso l'utilizzo dei locali dell'abitazione, come spogliatoi e servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione.

1. La macellazione degli animali allevati in azienda è effettuata in un apposito locale posto all'interno dell'azienda agricola.

2. Il limite massimo di capi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina che possono essere macellati annualmente in azienda e ceduti direttamente al consumatore finale, è pari a cinquecento unità, ai sensi della delibera di Giunta regionale 16 giugno 2006 n. 796, relativa alle linee guida applicative del regolamento CE 29 aprile 2004 n.853.
3. La macellazione nel rispetto del limite di cui al comma 2 è svolta anche nei locali della cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, riferito anche alle modalità di lavaggio e di disinfezione ad ultimazione di tali operazioni e per il monitoraggio dell'efficacia delle stesse operazioni.
4. I requisiti minimi per la macellazione per autoconsumo sono quelli previsti dal regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852, in particolare per quanto riguarda i locali strutturati con pavimenti e pareti facili da lavare e disinfettare, con la disponibilità di acqua calda e fredda e con l'utilizzo di attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili.

Art.9

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità -Requisiti delle camere e delle unità abitative

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/2008 i locali, per conservare la caratteristica di ruralità, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi deve consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
 - b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
 - c) un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Se vi è una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri il rapporto può essere ridotto ad 1/20, purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
2. Per immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne sono consentite ulteriori deroghe, a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili con una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero con un'adeguata illuminazione di impianti autonomi e con un'adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
3. Le deroghe previste nel presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
4. La ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata computando per ciascun posto/letto una superficie non inferiore a 15 metri quadrati, comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per ogni camera, con un massimo di quattro posti/letto e calcolando 2 metri quadrati per ogni letto in più oltre il primo.

Art. 10

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. Gli spazi aperti sono organizzati in piazzole non inferiori a 60 metri quadrati e le stesse piazzole sono sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti che garantiscano la permeabilità.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti sono rispettati i seguenti requisiti:

a) sono localizzati in prossimità delle piazzole:

- 1) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
- 2) l'impianto di prevenzione incendi, realizzato nel rispetto delle norme vigenti;
- 3) l'impianto elettrico a colonnine, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con punti di luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;
- 4) l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
- 5) un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici, in caso di ospitalità di caravan e autocaravan.

b) i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto;

c) le attrezzature per il lavaggio delle stoviglie sono installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio della biancheria.

Art. 11

Disposizioni per la conduzione delle piscine

1. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, in applicazione della vigente legislazione regionale e dell'accordo Ministro della Salute-Regioni del 16 gennaio 2003 per gli aspetti igienico-sanitari nella costruzione, nella manutenzione e nella vigilanza delle piscine a uso natatorio.
2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti appositamente incaricati.

Art. 12

Controlli nella conduzione delle piscine

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'Azienda sanitaria locale.
2. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, degli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina.
3. I controlli interni sono eseguiti dall'imprenditore o dal personale appositamente incaricato e riguardano la qualità dell'acqua, in ragione degli accessi alla piscina. Il soggetto preposto che esegue i controlli deve essere a conoscenza della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell'acqua.
4. Se, in seguito all'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontra valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla immediata soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

5. La conduzione della piscina prevede controlli periodici o forme di assistenza programmate.
6. L'uso della piscina è disciplinato in un apposito regolamento recante gli orari di ingresso, le modalità di accesso ai minori e le norme comportamentali ed è consegnato agli ospiti.

Art. 13

Formazione degli operatori agrituristici

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale n.15/2008, organizza corsi di formazione e di aggiornamento degli operatori, in collaborazione con le Province.
2. La formazione e l'aggiornamento riguardano le seguenti materie:
 - a) nozioni di legislazione alimentare;
 - b) applicazione dei principi del sistema di Analisi del rischio e controllo dei punti critici (Haccp);
 - c) principi e norme di igiene alimentare;
 - d) regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità.

Art. 14

Classificazione

1. La Giunta regionale recepisce con delibera le classificazioni previste dalla normativa nazionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

28 dicembre 2009

Bassolino



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO A

Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di prevalenza

1. PREMESSA

Ai fini della dimostrazione del carattere di prevalenza delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali rispetto alle attività agrituristiche ed attività connesse, l'imprenditore agricolo deve utilizzare il metodo standard attraverso le tabelle di seguito riportate. Le tabelle saranno aggiornate ogni tre anni o in seguito ad intervenute modifiche legislative (articolo 5 lettera d della legge regionale numero 15 del 6 novembre 2008). Va specificato che sia il metodo standard che le tabelle possono essere utilizzate esclusivamente per dimostrare la prevalenza prevista dalla legge regionale e pertanto non utilizzabili per altri fini.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'imprenditore agricolo per determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, nelle quali sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda rispetta i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda rispetta gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione ovvero alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata, i valori indicati nelle tabelle A, B e C, sono incrementati del 20 per cento, per le aziende localizzate in aree montane e svantaggiate nonché nei territori dei parchi naturali i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati del 20 per cento. Per le aziende di dimensioni medio-piccole (fino a due ettari), con particolare riferimento anche alle zone collinari, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione e con allevamenti di tipo tradizionale si applica, sui valori un aumento del 50 per cento.

Il Settore interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni, su segnalazione dei rappresentanti le province in seno al Comitato può apportare per pratiche colturali tipiche ovvero tradizionali, variazioni in aumento dei valori delle tabelle A, B e C e può prevedere colture ed allevamenti non inserite dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.



Consiglio Regionale della Campania

Tabella A – Coltivazione ore standard/ettaro/anno

| <i>Prodotto¹</i> | <i>Coltivazione²</i> <i>(ore/ha/anno)</i> | <i>Trasformazione³</i> <i>(ore/ha/anno)</i> | <i>Commercializzazione⁴</i> <i>(ore/ha/anno)</i> |
|-----------------------------|---|---|--|
| Cereali | 60 | +10% | +20% |
| Foraggiere ed erba | 90 | +10% | +20% |
| Frutta | 700 | +20% | +20% |
| Mais | 90 | +10% | +20% |
| Ortaggi | 700 | +20% | +20% |
| Prati – pascolo, Pascolo | 20 | 0 | 0 |
| Ulivi | 750 | +10% | +20% |
| Vite | 800 | +20% | +20% |
| Nocciolo | 350 | +20% | +20% |
| Noce | 200 | +20% | +20% |

¹ Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate.

² Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all' 8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

³ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.



Consiglio Regionale della Campania

| Prodotto⁵ | Coltivazione⁶ (ore/ha/anno) | Trasformazione⁷ (ore/ha/anno) | Commercializzazione⁸ (ore/ha/anno) |
|-----------------------------|---|---|--|
| Castagno da frutto | 250 | +20% | +20% |
| Florovivaismo | 3000 | +20% | +20% |
| Tabacco | 950 | +20% | +20% |
| Piante aromatiche | 1200 | +20% | +20% |
| Piccoli frutti/sottobosco | 1200 | +20% | +20% |
| Ortive di tipo industriale | 500 | +20% | +20% |
| Ortaggi in serra | 4000 | +20% | +20% |
| Funghi | 4000 | +20% | +20% |

| Tabella A1 | Ore /anno | | |
|---|------------------|--|--|
| Orto familiare fino a 1000 m ² | 600 | | |

⁵ Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate.

⁶ Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all' 8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

⁷ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

⁸ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.



Consiglio Regionale della Campania

Tabella B Silvicultura – Ore standard/ettaro/anno

| <i>Tipologia</i> | <i>Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)</i> | <i>Commercializzazione⁹ (ore/ha/anno)</i> |
|--|--|--|
| Impianto coltivazione Arboricoltura da legno | 300 | 0 |
| Taglio bosco d'alto fusto | 220 | +20% |
| Taglio bosco ceduo | 210 | +20% |
| Cura e manutenzione delle superfici boscate | 100 | 0 |

⁹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata .



Consiglio Regionale della Campania

Tabella C1 - Zootecnia - Ore standard/capo/anno

| <i>Allevamento</i> ¹⁰ | <i>Allevamento</i> (ore/capo/anno) | <i>Trasformazione prodotto</i> ¹¹ (ore/capo/anno) | <i>Commercializzazione prodotto</i> ¹² (ore/capo/anno) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Bovini ed equini da carne | 60 | +10% | +20% |
| Bovini da latte | 90 | +20% | +20% |
| Equini da trekking e da lavoro | 50 | 0 | 0 |
| Ovini - caprini | 50 | +10% | +20% |
| Suini | 50 | +10% | +20% |
| Bassa corte ¹³ | 1,50 | +10% | +10% |

Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicapri equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicapri.

¹⁰ Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

¹¹ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹² I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹³ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a cinquanta unità.



Consiglio Regionale della Campania

| <i>Allevament</i> | <i>Fino a 50arnie (ore/arnia/anno)</i> | <i>Da 51 a 200arnie (ore/arnia/anno)</i> | <i>Oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)</i> | <i>Trasformazione (ore/arnia/anno)</i> | <i>Commercializzazio ne prodotto¹⁴ (ore/arnia/anno)</i> |
|-------------------|--|--|---|--|--|
| API | 20 | 15 | 10 | +20% | +20% |

Tabella C2 - Zootecnia --

| Allevamento | Ore/Q | trasformazione | commercializzazione |
|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Acquacoltura /rane | 10/Q | +10% | +10% |

¹⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

EW



Consiglio Regionale della Campania

3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo per determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche. Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura autorizzati, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D – Tipologia attività – Ore standard/posto/anno

| <i>Tipologia attività agrituristica</i> | <i>Ore lavoro/anno¹⁵</i> |
|---|---|
| Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative + colazione | 73/posto letto |
| Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione | 100/posto letto |
| Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa | 128/posto letto |
| Agriturismo: solo ristorazione | 25/posto tavola |
| Agricampeggio | 6/ospite |
| Agriturismo: attività didattiche, etc. | 4 ore/giorno/attività ¹⁶ |
| Agriturismo: attività didattiche, etc. con ristorazione | 6 ore/giorno/attività ¹⁷ |
| Agriturismo: eventi promozionali | 25/giorno-evento ¹⁸ |
| Agriturismo: degustazione | 3 ore/giorno/degustazione ¹⁹ |

¹⁵ Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di autorizzazione di durata inferiore all'anno si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

¹⁶ Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

¹⁷ Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

¹⁸ Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

¹⁹ L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

REGOLAMENTO REGIONALE: “Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15”. (Disciplina per l'attività di agriturismo)

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15: “Disciplina per l'attività di agriturismo”.

Art. 19: “Ricorso al mercato finanziario”.

Comma 1: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;*
- b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;*
- c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;*
- d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;*
- e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;*
- f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;*
- g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;*
- h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;*
- i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agrituristiche”.*

Nota all'art. 2

Comma 2.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo precedente.

Art. 10: “Connessione e prevalenza”.

“1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristiche si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristiche sulla base delle tabelle di cui al comma 5.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

4. La connessione dell'attività agrituristiche si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli

allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15”.

Comma 5.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo precedente.

Art. 7: “Esercizio dell'attività agrituristica”.

“1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla quale sono allegati:

a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;

b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;

d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;

h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;

l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.

3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento

senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
- c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente”.

Nota all'art. 3

Comma 5.

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.

Nota all'art. 4

Comma 1.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo 1.

Art. 3: “Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero”.

“1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

- a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
- b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
- c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536”.

Nota all'art. 5

Comma 1.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo 1.

Art. 7, comma 5 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 2.

Nota all'art. 8

Comma 2.

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

Comma 4.

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.

Nota all'art. 9

Comma 1.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo 1.

Art. 3 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 4.

Nota all'art. 13

Comma 1.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 già citata nella nota all'articolo 1.

Art. 16: “Formazione”.

“1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale”.